



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia di Bergamo

Committente: Amministrazione Comunale

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E RIPRISTINO RETE ACQUEDOTTISTICA IN LOCALITA' STRAMAZZANO - 2° STRALCIO -

"Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"


TITOLO ELABORATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
18_156	PROG	DEFINITIVO - ESECUTIVO	-	E

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Novembre 2023	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



Studio G.E.A.

24020 RANICA (Bergamo)

Via Patta, 30/D

Telefono e Fax: 035.340112

E - Mail: gea@mediacom.it

collaborazione al progetto con Ing. Mirco Perico

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI

iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI

iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057



SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
3	IL CONCETTO DI PAESAGGIO	6
4	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	8
	4.1 S.I.B.A. – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici.....	8
	4.2 Piano di Governo del Territorio	15
	4.3 Limite del bosco.....	20
	4.4 Vincolo idrogeologico	21
5	ANALISI PAESAGGISTICA DI DETTAGLIO.....	22
	5.1 Elementi costitutivi del paesaggio	22
	5.1.1 Versanti.....	23
	5.1.2 Boschi e foreste (di impianto naturale).....	24
6	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO	26
	6.1 Considerazioni relativamente ai vincoli ambientali presenti e autorizzazioni necessarie	26
7	CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO	29
8	CONCLUSIONI.....	31



1 PREMESSA

Il presente elaborato contiene gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento di sistemazione del versante e ripristino rete acquedottistica in località Stramazzano nella frazione di Ceratello in comune di Costa Volpino (BG).

L'intervento consiste nella progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino della viabilità comunale in seguito all'evento franoso avvenuto nel 2018, in località Stramazzano nella frazione di Ceratello nel comune di Costa Volpino.

Il presente progetto è un **secondo stralcio** degli interventi realizzati nel 2019, progettato dagli scriventi, e riguarda il ripristino di un bene di pubblica utilità (viabilità) e del danno causato dall'evento franoso.

La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto (in relazione alla tipologia, categoria ed entità) è stata effettuata sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2727 del 22 dicembre 2011, con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

La presente relazione ha tenuto conto dei contenuti progettuali delle opere e analizza i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente con particolare riferimento alla qualità paesaggistica delle opere.

A tal fine sono stati individuati i vincoli paesaggistici vigenti sull'area e valutati gli effetti degli interventi in progetto sulla componente paesaggistica.

Va specificato che, nel presente elaborato, per quanto concerne la descrizione delle opere di progetto, si fa riferimento all'elaborato *A - Relazione tecnico-illustrativa*.



2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

A livello regionale, lo strumento di riferimento per qualsiasi valutazione di carattere paesaggistico risulta essere il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Tale documento, approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 951, costituisce *"atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province"*, come previsto dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005.

Come previsto dall'articolo 22 della l.r. 12/2005 il P.T.R. viene aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale. L'ultimo aggiornamento del 2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021.

Entrando nel dettaglio della valutazione specifica degli aspetti di carattere paesaggistico, si precisa che il P.T.R., in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004). Il P.T.R., in tal senso, recepisce, consolida ed aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il **Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)** diviene così sezione specifica del P.T.R., disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Di seguito, ai fini di una valutazione paesaggistica, ci si riferirà al P.P.R. come strumento normativo di riferimento regionale, ben consapevoli che esso costituisce solo una sezione specifica del più completo P.T.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) riconosce all'intero suo territorio valore paesaggistico, e le azioni di tutela e valorizzazione vanno esercitate sia per gli ambiti



assoggettati a specifica tutela sia per le rimanenti porzioni del territorio. Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2727 del 22 dicembre 2011 (che tiene conto dell'esperienza accumulata a seguito dell'applicazione dei criteri attuativi approvati con la precedente D.G.R. 2121 del 15 marzo 2006, ora revocata), con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

Le principali indicazioni della normativa sono relative a:

- ripartizione delle competenze tra Regione ed Enti locali:
nel testo si chiarisce, l'attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere ed interventi;
- criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere:
sono indicati specifici criteri per diverse categorie di opere (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione dei boschi), per le quali si precisano aspetti di tipo procedurale;
- procedimento amministrativo:
sono illustrate le fasi del percorso amministrativo per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure che si applicano in sede di Conferenza dei Servizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo;
- commissioni per il paesaggio e attività di supporto e vigilanza di Regione:
vengono date indicazioni per l'istituzione delle *commissioni per il paesaggio*, segnalando l'opportunità che esse siano costituite a livello sovracomunale; sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigilanza sui beni paesaggistici.

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, da istituire presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità della valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo



paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e l'interpretazione del contesto paesistico;
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio;
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto.

L'analisi del contesto paesaggistico deve avvenire tramite l'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio, riconoscendo quali di questi, situati all'interno degli ambiti di vincolo, concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto. A tal fine, la D.G.R. 2727/2011 classifica in apposite schede i *singoli elementi costitutivi del paesaggio*, segnalandone il grado di sensibilità e di vulnerabilità.

Gli elementi del paesaggio sono suddivisi in due settori:

- settore geomorfologico e naturalistico;
- settore antropico.



3 IL CONCETTO DI PAESAGGIO

Sia nella ricerca accademica, che nella prassi amministrativa, non esistono oggi dei metodi unanimemente riconosciuti per *identificare*, *studiare* e *descrivere* i paesaggi; lo stesso accade per i sistemi di *valutazione*, tema ancora più difficile e controverso che, nell'attuale articolazione delle culture, delle politiche e degli strumenti operativi che caratterizzano i diversi Paesi, anche al loro interno, non trova un consenso generale.

Attualmente, si sta costruendo e diffondendo la maggiore chiarezza concettuale per cui il *paesaggio* non è né *l'ambiente*, né il *territorio* e richiede, come gli altri due concetti, finalità e strumenti specifici che non escludono gli altri approcci, ma che vanno, piuttosto, ad integrarsi reciprocamente. Sta emergendo un'attenzione per il paesaggio come archivio delle tracce della storia degli uomini e della natura, come bene culturale e patrimonio storico, al punto che, ormai risulta più pertinente parlare di "culturali" piuttosto che "naturali".

La pluralità di significati assunta dal concetto di paesaggio nel tempo, conseguente all'identificazione delle sue componenti, ha fatto sì che potesse essere considerato come **panorama** da un punto di vista estetico - visuale, **palinsesto** da un punto di vista storico-culturale e **insieme di ecosistemi** da un punto di vista ecologico - naturalistico.

La Convenzione Europea del Paesaggio, cui si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità della vita, l'ha definito come "*determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*". Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi si evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Non vengono, quindi, operate distinzioni, né concettuali, né operative, tra ciò che è considerato naturale e ciò che è considerato artificiale.



Da ciò consegue che l'attribuzione di valore alle tipologie di paesaggio e la tutela delle stesse devono essere adeguate alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non possono limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma devono scegliere in positivo le migliori opportunità per una conservazione e/o sviluppo sostenibile, anche in riferimento all'interesse socio-economico (sviluppo) del territorio e dei suoi abitanti, mediante adeguati processi di piano.

Le moderne concezioni del paesaggio mirano, quindi, ad uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto di tutte quelle stratificazioni culturali che lo definiscono morfologicamente.



4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1 S.I.B.A. – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici

Il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.), raccoglie tutte le informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione.

Il S.I.B.A. costituisce per la Regione, per gli Enti locali e i professionisti uno strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la protezione e la valorizzazione del paesaggio.

In particolare contiene:

- le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i cosiddetti "vincoli L. 1497/39 e L. 431/85", vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che rappresentano quelle parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela
- le informazioni relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2010, individua e disciplina, ad integrazione del sistema dei beni paesaggistici tutelati per legge o riconosciuti con specifico atto amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse pubblico).



Il S.I.B.A. prende in considerazione le seguenti componenti informative.

Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04:

- Bellezze individue, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)
- Bellezze d'insieme, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)
- Territori contermini ai laghi, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b)
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c)
- Territori alpini e appenninici, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d)
- Ghiacciai e circhi glaciali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera e)
- Parchi e riserve nazionali e regionali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera f)
- Territori coperti da foreste e da boschi (fonte DUSAF) D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)
- Zone umide, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera i)

Si segnala che non rientrano nel S.I.B.A. le aree di esclusione di vincolo identificate dal D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 2 lettere a) e b), ossia le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei Comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della L. 865/1971 in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Piani Pluriennali di Attuazione.

Aree ed elementi di attenzione paesaggistica regionale:

- Ambiti di elevata naturalità, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 17 della normativa
- Ambiti di specifico valore storico ambientale Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 18 della normativa
- Belvedere, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27 della normativa
- Geositi di interesse geografico, geomorfologico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 3 della normativa
- Geositi di interesse geologico-stratigrafico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 4 della normativa
- Geositi di interesse paleontologico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 5 della normativa
- Linee di navigazione, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 26 della normativa
- Luoghi d'identità regionale, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte II
- Paesaggi agrari tradizionali, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte II
- Punti di osservazione del paesaggio lombardo, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27, comma 4 della normativa
- Siti riconosciuti dall'UNESCO, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 23 della normativa
- Strade panoramiche, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 26 della normativa

- Tracciati guida paesaggistici, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art.26 della normativa
- Visuali sensibili, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27, comma 3 della normativa
- Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi Insubrici Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 19, comma 4 della normativa
- Ambito di specifica tutela paesaggistica dei Laghi Insubrici, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 19, comma 5 della normativa
- Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 20, comma 8 della normativa
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 20, comma 9 della normativa
- Navigli e canali di rilevanza paesaggistica regionale, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 5 della normativa
- Naviglio Grande e Naviglio Pavese, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 3 della normativa
- Naviglio Martesana, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 4 della normativa
- Oltrepò pavese, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 7 della normativa
- Fasce e unità tipologiche di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte I

Infine nel servizio di mappa **Biodiversità** vengono proposti gli ambiti di tutela della natura richiamati dalla **Tavola C** del PPR:

- Zone di Protezione Speciale (rete Natura 2000)
- Siti di Importanza Comunitaria (rete Natura 2000)
- Monumenti naturali
- Rete ecologica regionale



▶ <input checked="" type="checkbox"/> Vincoli paesaggistici	...
▶ <input type="checkbox"/> Piano paesaggistico	...
▶ <input type="checkbox"/> Indirizzi paesaggio	...
▶ <input type="checkbox"/> Biodiversita'	...



Territori coperti da foreste e da boschi



Figura 1 - Stralcio del SIBA con individuazione delle aree d'interesse rispetto ai vincoli paesaggistici

▶ <input type="checkbox"/> Vincoli paesaggistici	...
▶ <input checked="" type="checkbox"/> Piano paesaggistico	...
▶ <input checked="" type="checkbox"/> Indirizzi paesaggio	...
▶ <input type="checkbox"/> Biodiversita'	...



PPR artt. 17-18

Ambiti di elevata naturalita' della montagna - [art. 17]



Figura 2 - Stralcio del SIBA con individuazione delle aree d'interesse rispetto alla pianificazione ed agli indirizzi di paesaggio

▶ <input type="checkbox"/> Vincoli paesaggistici	...
▶ <input type="checkbox"/> Piano paesaggistico	...
▶ <input type="checkbox"/> Indirizzi paesaggio	...
▶ <input checked="" type="checkbox"/> Biodiversita'	...



PLIS - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale



Elementi di primo livello



Elementi di secondo livello



Figura 3 - Stralcio del SIBA con individuazione delle aree d'interesse rispetto alle mappe di biodiversità

L'area è interessata dai seguenti vincoli:

Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04:

- Territori coperti da foreste e da boschi.

Aree ed elementi di attenzione paesaggistica regionale:

- Nessuna interferenza.

Gli **ambiti di tutela della natura** richiamati dalla **Tavola C del P.P.R.**:

- Elementi di secondo livello della RER, Alpi e Prealpi, settore Bassa Val Camonica.



4.2 Piano di Governo del Territorio

Secondo quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), sono i PGT che costituiscono lo strumento paesistico di maggior dettaglio rispetto alle previsioni dello stesso, facendo riferimento alle componenti delle unità paesistiche e ai loro caratteri identificativi, da raggruppare negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesistica, della criticità e del degrado.

Dunque, per quanto concerne la tutela paesaggistica del sito, è stato consultato lo studio del Piano di Governo del Territorio del comune di Costa Volpino (2022).

In particolare, sono state esaminate le seguenti cartografie riguardanti gli aspetti paesaggistici e ambientali:

Documento di Piano:

- Tavola DP.2 - Carta dei vincoli 1
- Tavola DP.3 - Carta dei vincoli 2
- Tavola DP.4 – Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche
- Tavola PR.6 – Carta della sensibilità paesistica



Dalla disamina di tali cartografie è emerso che:

- secondo la Tavola DP.2 - Carta dei vincoli 1 del PGT comunale, **non** ricade all'interno di alcuna perimetrazione.




Figura 4 - Stralcio della Tavola DP.2 contenente due carte
Cerchiata in rosso l'area di progetto

- secondo la Tavola DP.3 – Carta dei vincoli 2 del PGT comunale, ricade all'interno della perimetrazione di:

- *boschi – Piano di Indirizzo Forestale PIF*
- *vincolo idrogeologico*




Figura 5 - Stralcio della Tavola DP.3 contenente due carte
Cerchiata in rosso l'area di progetto

- secondo la Tavola DP.4 – Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche del PGT comunale, ricade all'interno della perimetrazione di:

➤ *Bosco secondo PIF (Piano di Indirizzo Forestale) Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.*




Figura 6 - Stralcio della Tavola DP.4
Cerchiata in rosso l'area di progetto

- secondo la Tavola PR.6 – Carta della sensibilità paesistica del PGT comunale, ricade all'interno della perimetrazione di:

➤ *CLASSE 3 – sensibilità paesistica MEDIA*




Figura 7 - Stralcio della Tavola PR.6
Cerchiata in rosso l'area di progetto

4.3 Limite del bosco

Dalla disamina del limite boschivo disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia (risorsa consultata: carta forestale – perimetro del bosco), l'area di interesse interferisce con:

- *Aree boscate non classificate.*



Figura 8 - Estratto da carta del limite boschivo (fonte: Geoportale Regione Lombardia).
In rosso l'area d'interesse

4.4 Vincolo idrogeologico

Da una disamina delle attuali aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 (in azzurro nell'immagine seguente), emerge come quella d'interesse sia interessata da tale vincolo.



Figura 9 - Rappresentazione delle aree soggette a Vincolo idrogeologico.
In rosso l'area d'interesse

5 ANALISI PAESAGGISTICA DI DETTAGLIO

L'analisi paesistica di dettaglio consiste nell'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio, al fine di:

- cogliere la ricchezza e la varietà dei segni connotativi;
- riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla definizione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

5.1 *Elementi costitutivi del paesaggio*

Considerata la natura montana dell'area, gli elementi costitutivi del paesaggio sono sostanzialmente connessi all'ambito del settore geomorfologico e naturalistico.

Gli elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico¹ rintracciabili nel contesto paesistico d'interesse sono:

- Versanti;
- Boschi e foreste (di impianto naturale).

¹Regione Lombardia - d.g.r. IX/2727 del 22/12/2011 - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006



5.1.1 Versanti

Definizione, carattere paesaggistico e valutazioni percettive

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo. I versanti, generalmente ritenuti elementi di raccordo tra fondovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a configurazioni differenti. versanti semplici molto acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco acclivi, versanti terrazzati. Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o lisciate, piramidi di terra, paleofrane e nicchie di distacco. Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come potente elemento di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti. Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

Modalità delle trasformazioni: elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione del sistema orografico. Interventi antropici di periodo recente determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di frizione con il contesto ambientale. In funzione delle locali caratteristiche geologiche, gli interventi sui versanti possono creare situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento) anche di notevole importanza, per cui ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico. Tutte le trasformazioni operate sul versante acquistano una particolare evidenza percettiva in ragione della particolare esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere presente anche al fine della valutazione della compatibilità di eventuali interventi trasformativi proposti.

Modalità delle trasformazioni: categorie compatibili di trasformazione

1. Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a



progetti di recupero ambientale.

2. L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

5.1.2 Boschi e foreste (di impianto naturale)

Definizione, carattere paesaggistico e valutazioni percettive

Insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta. A seconda dell'età delle piante che compongono il soprassuolo il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo o di alto fusto. Costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004. Alla forte connotazione percettiva come sistema naturale degli areali dei boschi e foreste si accompagna una diretta identificazione fra il loro grado di conservazione e lo stato di salute del territorio: acquistano quindi grande rilevanza simbolica, anche in relazione alla storica sacralizzazione di questi luoghi, oltre che grandissimo valore naturalistico ed estetico/percettivo.



Modalità delle trasformazioni: elementi di vulnerabilità e di rischio

- Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione salvo le opere connesse all'attività forestale;
- Incendio;
- Nuove recinzioni;
- Traffico motorizzato diverso da quello per le attività agro-silvo-pastorali;
- Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.

Modalità delle trasformazioni: categorie compatibili di trasformazione

1. Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.
2. Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
3. È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.



6 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO

6.1 *Considerazioni relativamente ai vincoli ambientali presenti e autorizzazioni necessarie*

L'area di intervento ricade entro ambiti di vincolo naturalistico legati a *territori coperti da foreste e da boschi D.lgs. 42/2004 – art.142 lettera g., zone soggette a vincolo idrogeologico L.30-10-1923 n.3267 e elementi di secondo livello della RER.*

Gli interventi di progetto sono volti a fronteggiare il rischio alluvione e il rischio idrogeologico; per tale motivo, si fa riferimento al D.L. 13/24-02-2023 – art.29 lettera a), il quale riporta che *“la disciplina da adottare per i tempi di intervento è quella dettata dall'ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile – O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018”*. Suddetta riporta all'art.4:

Articolo 4:

(Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;



- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;



- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

- disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.”

Dopo aver esaminato in maniera puntuale i vincoli presenti negli ambiti di cantiere, come riportati in precedenza, e data l'ordinanza descritta precedentemente, tutte le procedure burocratiche ordinarie saranno in deroga.



7 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO

Gli aspetti di principale connotazione paesaggistica dell'area in cui ricadono gli interventi sono quelli di carattere geomorfologico-naturalistico.

Non si individuano specificità per quanto attiene le infrastrutture, la viabilità, la rete idrografica artificiale, i sistemi insediativi, né tanto meno vi è presenza di insediamenti riconducibili a sistemi tipologici consolidati o appartenenza a percorsi panoramici o ambiti di forte valenza simbolica.

Nelle aree del settore geomorfologico e naturalistico di cui sopra, secondo la D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011, si segnalano le seguenti prescrizioni:

- *evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;*
- *promuovere la libera divagazione del corso d'acqua;*
- *promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide;*
- *evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;*
- *determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica;*
- *è consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato naturale.*

La realizzazione e l'installazione di gabbioni metallici, successivamente mascherati con interventi di ingegneria naturalistica e semina di specie locali, oltre che interventi di raccolta e regimazione delle acque profonde e di scorrimento superficiale non si pongono in conflitto con le prescrizioni ribadite nella D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011 per quanto concerne le opere di sistemazione montana. Di fatto, gli interventi proposti ricreano le condizioni morfologiche e vegetazionali originarie

L'intervento in questione comporta una lieve alterazione dal punto di vista morfologico dello stato dei luoghi, non comportando comunque alterazioni dal punto di vista vedutistico.



Si può quindi affermare che la visuale complessiva del versante in cui l'intervento si inserisce non viene compromessa.

La realizzazione delle opere di progetto non comporta l'occultamento di alcun affioramento roccioso rappresentativo di serie stratigrafiche caratteristiche né interferisce con alcun geosito o elemento morfologico degno di nota (morfologie carsiche, forre, marmitte di erosione, paleoalvei, faglie visibili, cascate, cordoni morenici, ecc...).

Inoltre, le opere di progetto non vanno ad interferire con nessuna emergenza naturalistica di particolare interesse. La naturalità dei luoghi non verrà alterata in quanto, come già accennato in precedenza, le opere di progetto non vanno ad alterare sensibilmente le condizioni paesaggistiche e vedutistiche dell'ambito geografico in cui verranno realizzate.

Dunque, per quanto concerne la compatibilità dell'opera con il grado di sensibilità paesistica dell'area di intervento, si ritiene che le scelte progettuali non vadano ad incidere in modo negativo con gli aspetti paesistici e vedutistici dell'intero comparto geografico in questione.

L'intervento non interessa il taglio di essenze d'alto fusto fatti salvi quegli esemplari che sono stati parzialmente o totalmente coinvolti nel movimento franoso (boschi e foreste).



8 CONCLUSIONI

Il presente elaborato contiene gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento di sistemazione del versante e ripristino rete acquedottistica in località Stramazzano nella frazione di Ceratello in comune di Costa Volpino (BG).

Al termine dell'analisi paesaggistica effettuata, è possibile concludere che **le opere di progetto**, benché situate all'interno di un ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, **risultano compatibili con il contesto paesaggistico locale, senza snaturare l'ambiente percettivo e visivo in cui andranno ad inserirsi.**

L'impatto ambientale complessivo degli interventi, che saranno realizzati a regola d'arte rispettando tutte le normative in materia, sarà limitato sostanzialmente alla fase cantieristica, quindi di carattere transitorio.

Infine, si sottolinea che l'intervento previsto è finalizzato alla difesa del territorio dal movimento franoso che ha interessato tracciati viabilistici privati e sentieristica pedonale presente.

